

Formazione e opposizione allo stato passivo

Tribunale di Treviso, Sez. II, decr., 4 febbraio 2009 - Pres. Pedoja - Rel. Valle - C.V. e altro (Avv.ti Caudana, Benvegnù) c. Fallimento Pagnossin S.p.a. in liquidazione (Avv. De Rosa)

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Osservazioni del creditore al progetto di stato passivo - Mancanza - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione

(legge fallimentare artt. 95, 96 e 98)

La mancata presentazione da parte del creditore delle «osservazioni» al progetto di stato passivo non produce alcuna «acquiescenza» alla richiesta partecipazione al «diritto al concorso», non potendo tale comportamento costituire una rinuncia alla domanda di insinuazione (che, semmai, dovrebbe rivolgersi al provvedimento emanato dal giudice in sede di udienza di discussione).

Il Tribunale (omissis).

1. Ritiene questo tribunale che non costituisca causa di inammissibilità dell'opposizione a stato passivo il mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di presentare, in esito al deposito da parte di curatela del progetto di stato passivo di cui al secondo comma dell'art. 95 l.fall., le osservazioni scritte ivi previste.

Il progetto di stato passivo è infatti atto predisposto da una delle parti del procedimento di verifica, sprovvisto di qualsivoglia efficacia decisoria in ordine al diritto soggettivo al concorso, azionato mediante la proposizione della domanda di ammissione al passivo.

Non vi sono elementi, testuali o sistematici, che consentano di equiparare, quanto a fattispecie e ad effetti, il mancato esercizio della facoltà di presentare «osservazioni» in ordine alla prospettazione - proveniente da una delle parti del procedimento di verifica - del modo in cui dovrebbero venire regolati i diritti delle controparti - i singoli creditori concorrenti -, ad una rinuncia da parte di costoro alla domanda ed all'azione.

D'altra parte, come pare di doversi inequivocamente desumere dal successivo terzo comma dell'art. 95 l.fall., il provvedimento decisivo suscettibile di incidere sul diritto al concorso, rispetto al quale soltanto sarebbe concepibile un comportamento della parte qualificabile in termini di «acquiescenza», è quello adottato dal giudice in sede di udienza di discussione, in esito al contraddittorio allargato ivi previsto.

2. Nel merito, peraltro, il ricorso non è fondato, non avendo i ricorrenti dato, né offerto di dare, idonea prova di avere ricevuto un incarico professionale dalla società, poi fallita.

Ed invero, gli stessi ricorrenti assumono che l'incarico, in esecuzione del quale affermano di avere svolto le varie prestazioni da cui originano i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo, è stato conferito dal «gruppo Pagnossin-Richard-Ginori».

In tal senso la «proposta d'incarico di consulenza integrata» e la «ipotesi di lavoro» (documenti, peraltro privi di sottoscrizione, prodotti dai ricorrenti *sub* 1 e 2).

Entrambi i documenti si riferiscono e sono rivolti ad una

controparte contrattuale definita in termini di «gruppo Pagnossin-Ginori».

La proposta d'incarico, in particolare, agli artt. 9 («onorari e commissioni») e 10 («spese e termini di pagamento»), individua nel «Gruppo» la controparte contrattuale su cui espressamente gravano gli obblighi di pagamento del corrispettivo ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale.

In senso conforme il capitolato di prova formulato nel ricorso introduttivo (cfr. capp. 1 a 5), dal quale si trae ulteriore conferma che, secondo la prospettazione attorea, le clausole della proposta d'incarico costituiscono il regolamento contrattuale sul quale si è formato il consenso delle parti e si è perfezionato il vincolo negoziale.

Conferma che il vincolo sinallagmatico non si è perfezionato nei confronti della società fallita, si ritrae altresì dalla missiva 8 giugno 2004 inviata dallo Studio dei ricorrenti a «Dott. C.R. - Richard Ginori 1735 S.p.a.» (doc. 12 ricc.). Vi si legge della «ampia consulenza circa la ristrutturazione del Gruppo Richard Ginori 1735 e di altre società a Lei facenti capo» e della richiesta «di contattarci... per definire a quale società intestare le singole fatture fiscali».

Alla luce dei suesposti rilievi, la capitolazione probatoria formulata dai ricorrenti si palesa - quanto ai capp. 1 a 5, intesi come detto a provare il perfezionamento del contratto ed il conferimento dell'incarico professionale nei termini indicati nei docc. 1 e 2 sopra esaminati - influente al fine di dimostrare la costituzione del vincolo negoziale in capo alla società fallita; ed altresì inammissibile, quanto all'interpello, per difetto di capacità di disporre in ordine ai diritti in contestazione, sia in capo al legale rappresentante della società fallita che in capo al curatore, quanto alla prova testimoniale, per superamento dei limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c.

In difetto di prova dell'elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ammissione al passivo, costituito dal conferimento da parte della società fallita dell'incarico professionale, resta deprivato di rilevanza anche il restante capitolato di prova (testimoniale).

Inammissibile, siccome generico e valutativo, deve essere considerato infine il cap. n. 19.
3. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto, con tas-

sazione secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
(omissis).